

Prot. N. AGEA.UMU.2011.000465

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 6 aprile 2011

CIRCOLARE N° 17

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA

ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134
000000 NAPOLI

ALLA REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO 10
85100 POTENZA

ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA CACCIA, 17
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO, 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO, 44
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO, 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
L. RE NAZARIO SAURO,45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO , 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI, 63 06100
PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche– Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2011.

INDICE

1	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2	DEFINIZIONI	6
3	CAMPO DI APPLICAZIONE	12
3.1	Ambito territoriale.....	12
4	FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO	13
4.1	Costituzione, aggiornamento e chiusura di un fascicolo aziendale.....	13
4.2	Terreni – contenuto informativo.....	13
5	FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	15
5.1	Domande di modifica ai sensi dell'art. 14	15
5.2	Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25.....	16
6	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	17
6.1	Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione e domande per misure connesse ad animali relative alla programmazione 2007-2013	17
6.2	Domande di aiuto/pagamento per l'assunzione di nuovi impegni e domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione	17
6.3	Presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento per l'assunzione di nuovi impegni e domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione.....	18
7	CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)	20
8	MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN.....	21
8.1	Predisposizione parametri	21
8.2	Soggetti abilitati	21
8.3	Compilazione, stampa e rilascio delle domande.....	22
9	CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	23
10	CONTROLLI AMMINISTRATIVI	24
11	ESTRAZIONE DEL CAMPIONE DELLE DOMANDE	26
11.1	Rispetto della percentuale minima.....	26
11.2	Aumento dei controlli	27
12	CONTROLLI DELLE SUPERFICI E DELLA CONDIZIONALITÀ	28
13	CONTROLLI ZOOTECNICI E CONTROLLO DEGLI IMPEGNI	29
14	CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	30
14.1	Programmazione 2000-2006	30
14.2	Programmazione 2007-2013	32
15	REQUISITI PER IL PAGAMENTO	36
15.1	Certificato antimafia.....	36
15.2	Modalità di pagamento	36
16	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	38
16.1	Finalità del trattamento	38
16.2	Modalità del trattamento.....	38
16.3	Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	38
16.4	Natura del conferimento dei dati personali trattati.....	39
16.5	Titolarità del trattamento	39
16.6	Responsabili del trattamento	39
17	CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	40
18	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	41
19	ALLEGATO 1 - MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE SIAN.....	42
19.1	Configurazione Postazione di Lavoro.....	42
19.2	Abilitazione ai servizi protetti del SIAN	42
19.3	Registrazione di postazione conforme	43
20	ALLEGATO 2 – ELENCO DEI PRODOTTI	45
21	ALLEGATO 3 – MODELLO CLAUSOLA COMPROMISSORIA	46

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (CE) n. 1698/2005**, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- **Regolamento (CE) n. 1320/2006** recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio.
- **Regolamento (CE) n. 1974/2006** della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- **Regolamento (UE) N. 65/2011** della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale , che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006.
- **Regolamento (CE) n. 484/2009** della Commissione del 9 giugno 2009, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- **Regolamento (CE) N. 73/2009** del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.
- **Regolamento (CE) N. 1122/2009** della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.
- **Circolare ACIU.2007.237 del 06/04/2007** - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.
- **Circolare n. 43** dell'Organismo pagatore AGEA del 30 luglio 2009 - Procedimento per l'aggiornamento e la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. CE 796/2004, Legge 241/90, Legge 69/2009) e sue modifiche ed integrazioni.



- **D.M 30125 del 22/12/2009** - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

2 DEFINIZIONI

Il Reg. (CE) n. 1698/05 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- «**programmazione**»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, diretto all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi prioritari del FEASR.
- «**regione**»: unità territoriale corrispondente al livello I o II della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del Reg. (CE) n. 1059/ 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica NUTS.
- «**asse**»: un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 4.
- «**misura**»: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi cui all'articolo 4, paragrafo 2.
- «**operazione**»: un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4.
- «**quadro comune per il monitoraggio e la valutazione**»: un approccio generale elaborato dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un numero limitato.
- «**obiettivo di convergenza**»: l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati conformemente alla legislazione che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale.
- «**strategia di sviluppo locale**»: una serie coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente.
- «**beneficiario**»: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.
- «**spesa pubblica**»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
- «**obiettivo di convergenza**»: l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati conformemente alla legislazione che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE) e all'FC per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il Reg. (CE) n. 65/2009 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **«domanda di aiuto»:** la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno.
- **«domanda di pagamento»:** la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento.

Sono inoltre fissate le seguenti definizioni:

- **«Seminativi»:** terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione [set-aside], o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del reg. (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che fossero adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili.
- **«parcella agricola»:** una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di utilizzazione di una superficie all'interno di un gruppo di colture, tale utilizzazione specifica limita ulteriormente la parcella agricola.
- **«parcella olivicola»:** una parcella agricola coltivata ad olivi secondo la definizione di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato XXIV del Reg. (CE) n. 1973/2004.
- **«pascolo permanente»:** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 6 del reg. (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al reg. (CE) n. 2078/92 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli artt. da 22 a 24 del reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.
- **«sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»:** il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- **«banca dati informatizzata dei bovini»:** la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b) e all'articolo 5 del reg. (CE) n. 1760/2000.
- **«passaporto per gli animali»:** il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c) e all'articolo 6 del reg. (CE) n. 1760/2000.
- **«registro»:** il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio o dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 del reg. (CE) n. 1760/2000.
- **«elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»:** gli elementi di cui all'articolo 3 del reg. (CE) n. 1760/2000.
- **«codice di identificazione»:** il codice di identificazione di cui all'articolo 4, § 1 del reg. (CE) n. 1760/2000.

- «**irregolarità**»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti.
- «**uso**»: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura.
- «**superficie determinata**»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.
- «**animale accertato**»: l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.
- «**periodo di erogazione del premio**»: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione.
- «**sistema d'informazione geografica**» (di seguito "SIG"): le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica di cui all'articolo 17 del reg. (CE) n. 73/2009.
- «**parcella di riferimento**»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 15 del reg. (CE) n.73/2009.
- «**materiale grafico**»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri.
- «**organismo pagatore**» (di seguito "OP"): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio.
- «**condizionalità**»: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del reg. (CE) n. 73/2009.
- «**campi di condizionalità**»: i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 5, § 1, del Reg. (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento.
- «**atto**»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato II del reg. (CE) n. 73/2009; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 6, 7, 8 e del citato allegato II formano un unico atto.
- «**norma**»: le norme definite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 6 e dell'allegato III del Reg. (CE) n. 73/2009, nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti, di cui all'articolo 4 del Reg. (CE) n. 796/2004.
- «**requisito**»: qualora il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità, si riferisce a ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato II del reg. (CE) n. 73/2009 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.
- «**infrazione**»: qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme.

- «**organismi di controllo specializzati**»: le competenti autorità nazionali di controllo previste all'articolo 42 del Reg. (CE) n. 796/2004, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 22, § 2, primo comma, del Reg. (CE) n. 73/2009.

Altre definizioni utili sono:

- «**particella catastale**»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.).
- «**CUAA**»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- «**UTE**»: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.
- «**CAA**»: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- «**UT**»: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- «**Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)**» - Reg. (CE) 1782/2003 e Il Reg. (CE) n. 73/2009 ss.mm.ii.: il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti dall'Italia basa la sua affidabilità ed efficacia sull'attuazione del sistema integrato di gestione e controllo. In particolare il SIGC, garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.

Il sistema comprende i seguenti elementi:

- a) il sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori (Reg. CE 73/2009, art. 15 comma 1, lettera f);
- b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole (Reg. CE 73/2009, art. 17);
- c) il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto (Reg. CE 73/2009, art. 18);
- d) il sistema di controllo in materia di condizionalità;
- e) d) il sistema integrato di controllo, in termini di tracciatura di tutti i criteri e le risultanze dei controlli di carattere amministrativo ed in loco attuate sia a livello di FA che di istanze collegate;
- f) il sistema nazionale di riferimento basato su coordinate cioè il sistema conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto il territorio nazionale (LPIS);

g) il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (Reg. CE 1760/2000).

- «**S.I.A.N.**»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- «**G.I.S.**»: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000.
- «**Fascicolo aziendale cartaceo e informatico** »: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione.

Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico.

Il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, di seguito Fascicolo Aziendale (FA) costituisce atto presupposto per la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione ed i processi di controllo rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi.

Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

- «**Consistenza territoriale del Fascicolo**»: rappresenta l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR 503/99 art.3, co 1, lettera f), nonché di alcune caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.
- «**Copertura del suolo (land cover)**»: copertura fisica e biologica della superficie terrestre, comprese le superfici artificiali oltre caratteristiche fisiche indotte dalle attività umane come infrastrutture ed insediamenti, le zone ad uso agricolo, i boschi e le foreste, le aree naturali e seminaturali, le zone umide, i corpi idrici. La copertura del suolo viene indicata anche con il termine "macrouso".
- «**Uso del suolo (land use)**»: comprende tutto ciò che attiene all'impiego ed alle strategie di gestione di determinate coperture del suolo da parte dell'uomo.

- «**Appezamento**»: porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea tra quelle previste dal sistema di classificazione. Per la delimitazione di un appezzamento sono da prendere in considerazione i limiti permanenti quali:
 - strade e ferrovie;
 - fiumi e torrenti;
 - fossi e canali di irrigazione, scarpate, dirupi, muri (di larghezza superiore ai 2 metri);
 - limiti derivanti da occupazioni/uso del suolo differenti (esempio aree seminabili e aree olivetate).
- «**Isola aziendale**»: porzione di territorio contigua, condotta da uno stesso soggetto, la cui contiguità è individuata in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.
- «**Parcella agricola**»: porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione di suolo e conduzione.
- «**International Bank Account Number (IBAN)**»: è uno standard internazionale utilizzato per identificare in maniera univoca, a livello nazionale e internazionale, un'utenza bancaria.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente circolare si applica alle **domande di pagamento** relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali di cui all'art. 6, par. 1 del reg. UE n. 65/2011, di seguito denominate "domande".

In particolare sono interessate le seguenti misure dello sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005 codificate dal reg.(CE) n. 1320/06 – all. II:

- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli:

- o 211 indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- o 212 indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane);
- o 213 indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
- o 214 pagamenti agroambientali;
- o 215 pagamenti per il benessere degli animali;

- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali:

- o 221 imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
- o 223 imboschimento di superfici non agricole (ad esclusione dei costi di impianto);
- o 224 indennità Natura 2000;
- o 225 pagamenti silvo-ambientali;

3.1 Ambito territoriale

Le domande hanno ambito regionale e pertanto, i produttori devono presentare una domanda per ciascuna Regione nel cui territorio sono ubicate le superfici in conduzione oggetto dell'aiuto.

Le domande sono presentate dai soggetti abilitati per le superfici ubicate nelle seguenti Regioni di competenza dell'OP AGEA: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta.

4 FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO

Il fascicolo aziendale contiene tutti i dati e le informazioni di tipo amministrativo, territoriale, agro-colturale, produttivo, strutturale e infrastrutturale dell'azienda che permettono di conoscere l'azienda medesima nella sua interezza quale insieme delle unità di produzione che la compongono.

Il fascicolo aziendale costituisce la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione in materia agroalimentare, forestale e della pesca e rappresenta, altresì, l'insieme delle informazioni in esso contenute sono elemento di base per l'applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), previsto dalla normativa comunitaria al fine di accertare la correttezza delle operazioni finanziate dai regimi di aiuto.

In particolare, consente di attuare un processo di semplificazione amministrativa per il produttore e di certezza documentale e qualità dei controlli per l'Amministrazione, in relazione ai diversi procedimenti amministrativi gestiti dall'OP AGEA per l'erogazione degli aiuti comunitari.

In forza del D.P.R. 503/99, la costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria e propedeutica alla presentazione di istanze alla pubblica amministrazione centrale e locale e, una volta costituito, deve essere mantenuto costantemente aggiornato.

Il contenuto informativo del fascicolo aziendale elettronico è fissato nel D.P.R. 503/99 ed integrato dal D.lgs. 99/2004 e dalle norme specifiche di alcune filiere (biologico, agroenergie, ecc.) o da alcuni procedimenti specifici (concessione del gasolio a tassazione agevolata, aiuti di stato, ecc.).

4.1 Costituzione, aggiornamento e chiusura di un fascicolo aziendale

La costituzione, l'aggiornamento e chiusura del fascicolo aziendale avviene attraverso l'utilizzo delle procedure esposte nell'area riservata del portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda, di seguito chiamato l'interessato, può costituire il fascicolo dell'azienda presso uno dei seguenti soggetti:

- un *Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA)*, previa sottoscrizione di un mandato;
- l'*Organismo pagatore AGEA* – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- gli *sportelli dell'OP AGEA territoriali* abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.agea.gov.it);
- gli *uffici delle Regioni* territorialmente competenti.

4.2 Terreni – contenuto informativo

Con riferimento ai terreni queste sono oggetto di dichiarazione le porzioni di territorio condotte, mentre le tipologie di occupazione del suolo sono riscontrate dall'Amministrazione attraverso le



rilevazioni aereo-fotogrammetriche il cui esito è contenuto nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Ai sensi del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i., l'Organismo Pagatore AGEA, per le proprie attività istituzionali, deve assicurare il costante aggiornamento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ed, in particolare, delle informazioni grafiche relative alla identificazione delle parcelle agricole ed alla relativa occupazione del suolo.

L'AGEA, in qualità di autorità competente, nel contesto del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), ha completato nel 2009 le attività tecniche triennali di rilievo del territorio nazionale, su cui insistono aziende agricole che presentano domande per l'accesso ad aiuti e premi comunitari ed ha avviato nel 2010 il secondo ciclo triennale.

Tale attività di rilievo tecnico, effettuata mediante l'interpretazione delle foto aeree, ha permesso una rappresentazione del territorio agricolo nazionale su elementi oggettivi e aggiornati, consentendo di individuare, altresì, superfici non utilizzabili ai fini agricoli (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acque, fabbricati, boschi, incolti, ecc.).

Con la Circolare 43 del 30 luglio 2009 e s.m.i. , l'Organismo Pagatore AGEA ha avviato, per ciascun agricoltore che presenta domande per l'accesso ad aiuti e premi comunitari, una procedura consistente nel raffronto di quanto dichiarato nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale da ciascun produttore con gli esiti dei suddetti rilievi tecnici. Ha altresì disciplinato il procedimento amministrativo volto alla definizione dei dati territoriali mediante la divulgazione degli esiti del raffronto.

L'AGEA, inoltre, effettua un'indagine in campo delle superfici boschive dichiarate a pascolo magro con tare, al fine di determinare l'effettivo pascolamento di tali superfici che, altrimenti, non potrebbero essere considerate ammissibili per taluni regimi di premio.

5 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- *'Domanda iniziale'*;
- *'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) 1122/2009'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo, come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
- *'Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) 1122/2009'*, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
- *'Comunicazione ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1974/2006''', se la comunicazione viene presentata nei casi di cessione totale o parziale di cui al par. 1 del citato articolo.*

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 " La domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento [...]. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima".

5.1 Domande di modifica ai sensi dell'art. 14

E' possibile presentare una *domanda di modifica ai sensi dell' articolo 14 del Reg. (CE) 1122/2009* che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);

- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale;

sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Si evidenzia che in caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia - i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno iniziale, ad eccezione di specifici casi (es. cessione parziale, ampliamento impegno, ecc.).

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

5.2 Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25

Ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, si sottolinea che:

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- cancellazione dei codici allevamento;

Si evidenzia che, in caso di impegni pluriennali, i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

6 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione e domande per misure connesse ad animali relative alla programmazione 2007-2013

Per le Misure di seguito elencate:

- Misura F Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alle misure 214 e 215 del Reg. CE 1698/2005);
- Misura F Ex Regolamento CEE 2078/92 (corrispondente alla misura 214 del Reg. CE 1698/2005);
- Misura H Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
- Ex Regolamento CEE 2080/92 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
- Ex Regolamento CEE 1609/82 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
- 214 - pagamenti agroambientali art. 39 - par. V - reg.(CE) n° 1698/05 relativo alla conservazione delle risorse genetiche - allevamento razze locali minacciate di abbandono);
- 215 - pagamenti per il benessere degli animali;

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato al **10 giugno 2011**, tenuto conto della necessità di assicurare la corretta applicazione dei controlli SIGC sia nell'ambito del primo sia del secondo *pilastro*.

Non è prevista la presentazione delle domande iniziali oltre la data del 10 giugno 2011. E' possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 entro il 10 giugno 2011.

Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2011 sono irricevibili.

6.2 Domande di aiuto/pagamento per l'assunzione di nuovi impegni e domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione

Per le Misure di seguito elencate:

- *misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli:*
 - 211 indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
 - 212 indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane);
 - 213 indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
 - 214 pagamenti agroambientali (ad esclusione dell'art. 39 - par. V - reg.(CE) n°

1698/05 relativo alla conservazione delle risorse genetiche - allevamento razze locali minacciate di abbandono);

- *misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali:*
 - 221 imboscamento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
 - 223 imboscamento di superfici non agricole (ad esclusione dei costi di impianto);
 - 224 indennità Natura 2000;
 - 225 pagamenti silvo-ambientali;

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, ai sensi dell'art. 8 del summenzionato regolamento, al **16 maggio 2011**, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.

Pertanto, le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2011 sono:

- a) domande iniziali: **16 maggio 2011**;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2011**;
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.**

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2011**.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di aiuto antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria. Tenuto conto che è stata adottata un'unica modulistica per la domanda di aiuto e per la domanda di pagamento, l'OP AGEA può emanare provvedimenti specifici che tengano conto delle eventuali scadenze di presentazione previste dai bandi regionali.

6.3 Presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento per l'assunzione di nuovi impegni e domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 giugno 2011** sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14" oltre il termine del 31 maggio 2011 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2011.



Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2011**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono **irricevibili**.

Le domande di revoca parziale pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono **irricevibili**.

7 CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

Gli agricoltori hanno la facoltà di avvalersi, previo conferimento di mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la compilazione e la presentazione della domanda sviluppo rurale.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), così come disposto dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, e secondo le modalità ivi indicate possono effettuare le seguenti attività a favore delle aziende agricole che hanno conferito mandato:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono diventati operativi a partire dalla campagna 2003. Con il suddetto decreto legislativo i CAA sono delegati ad effettuare le seguenti attività a favore delle aziende agricole che hanno conferito mandato:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica.

Il CAA provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, nonché il fascicolo domanda.

Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.

Il D.M. 27 marzo 2008 "Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola", all'art. 14 recita:

"Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri; b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate; c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto."

8 MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN

8.1 Predisposizione parametri

Al fine di censire puntualmente sul sistema informativo tutti i parametri riportati nei PSR, necessari e propedeutici ad una corretta presentazione delle domande di pagamento, sono messi a disposizione delle Autorità di gestione i seguenti servizi informativi:

- Predisposizione degli Interventi (compresa individuazione della Misura/azione come Health – check o come misura tradizionale);
- Gestione Bandi Regionali;
- Compilazione domande di pagamento
- Censimento Territori Svantaggiati

Nell'allegato 2 sono riportati i prodotti, le varietà ed i relativi codici dichiarabili in domanda ed associabili ai relativi interventi individuati dalle Regioni nei PSR e/o nei relativi bandi.

8.2 Soggetti abilitati

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN (vedere allegato 1), secondo una delle seguenti modalità:

- a. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b. con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione sulla base di professionalità e competenze accertate dall'Amministrazione e per i quali la stessa si assume la completa responsabilità; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi (vedere all. 1);
- c. presso la Regione territorialmente competente.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono registrati sul portale SIAN.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di pagamento, i soggetti abilitati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

L'OP AGEA rammenta che ha già introdotto la possibilità di presentare le domande in forma telematica con firma digitale e che tale modalità è stata al momento limitata agli aiuti "disaccoppiati" della domanda unica. Allo stato, attesa la specificità dello Sviluppo rurale, non



sussistono le condizioni per attuare tale opzione, tenuto conto che le domande di Sviluppo rurale non sono assimilabili, per la loro complessità, alle domande uniche per l' aiuto "disaccoppiato".

A tale proposito si informa è in corso un aggiornamento della procedura che consentirà la presentazione delle domande in forma telematica con firma digitale anche per lo Sviluppo rurale. Gli agricoltori e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande tramite portale, saranno tempestivamente informati non appena tale nuova modalità di presentazione delle domande sarà disponibile sul portale SIAN.

8.3 Compilazione, stampa e rilascio delle domande

Nel rispetto della competenza primaria che spetta alle Regioni in materia di attuazione delle misure di sviluppo rurale, la domanda di aiuto è di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR.

La domanda di pagamento è di competenza e deve essere indirizzata all'Organismo pagatore AGEA ai sensi del Reg. CE n.1290/05.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente abilitato, completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e - previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda all'OP AGEA).

9 CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 65/2011, nonché sulla base di quanto indicato nella circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007, laddove l'esito dei controlli di ammissibilità (amministrativi ed in loco) eseguiti non sia ostativo al pagamento stesso, occorre far presente quanto segue:

1. aziende non selezionate a campione:

il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascun PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. aziende facenti parte del campione:

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), relativamente a ciascun PSR, un acconto fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

10 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Tale regolamento prevede (art. 10) che i principi generali di controllo e le disposizioni relative alle riduzioni ed esclusioni in caso di false dichiarazioni, seguano i principi già previsti nel SIGC di cui al titolo II, capitolo 4, del Reg. (CE) n. 73/2009

In particolare l'articolo 7 paragrafo 1 del regolamento in questione dispone, per tutte le misure previste nei quattro assi, l'applicazione, *mutatis mutandis*, dei seguenti articoli del Reg. (CE) n. 1122/2009:

- articolo 2, secondo comma punti 1, 10, 20 (definizioni);
- articolo 6, par. 1 (sistema di identificazione delle parcelle agricole);
- articolo 10, par. 2 (disposizioni nel caso di più organismi pagatori competenti);
- articolo 12 (contenuto della domanda di pagamento);
- articolo 14 (modifiche alla domanda di pagamento);
- articolo 16 (prescrizioni relative alle domande di pagamento per animale);
- articolo 20 (semplificazione delle procedure)
- articolo 25, par. 1 (revoca delle domande di pagamento)
- articolo 73 (eccezioni all'applicazione di riduzioni ed esclusioni)
- articolo 74 Modifica ed adeguamento di dati nella banca dati informatizzata dei bovini);
- articolo 82 (cessione di aziende).

L'art. 8 par. 3 del Reg. (UE) n. 65/2011 stabilisce che alle domande di pagamento di cui al Titolo I si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni di cui agli art. 22 (deroga al termine ultimo di presentazione) e 23 (presentazione tardiva delle domande) del Reg. (CE) n. 1122/2009

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 65/2011. In particolare i controlli amministrativi sono attuati, conformemente a quanto richiesto dal Reg. Ce 1122/2009, nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dai controlli del Fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - Individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;

- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione il 15 maggio 2011.
- Verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC
- Verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto
- Controlli specifici previsti per la misura

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Tutti i criteri di ammissibilità fissati nei programmi di sviluppo rurale e nei relativi bandi regionali sono controllati in base ad una serie di indicatori verificabili mediante apposite check-list.

11 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE DELLE DOMANDE

L'OP AGEA stabilisce la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti dal Reg. (CE) 1122/2009.

L'esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata sul 100% delle domande prima della fase di estrazione del campione.

L'OP AGEA ha predisposto le procedure informatiche per consentire alle Regioni di inserire nel campione delle aziende individuato, anche ulteriori singole aziende da controllare, sulla base di specifiche esigenze degli uffici istruttori. Le Regioni, ove ne ravvisino la necessità, possono individuare opportunamente ulteriori parametri derivanti da specifiche esigenze.

La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare è stata realizzata per estrarre il campione in modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di selezione generali e specifici disponibili a sistema.

La procedura di selezione del campione sopra definita consente di attivare da subito le fasi di fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.

11.1 Rispetto della percentuale minima

Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza delle Autorità di Gestione, una volta completati tali controlli, l'OP AGEA procede ad effettuare le seguenti attività:

- verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;
- qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.

Al fine di garantire che la selezione del campione di controllo in loco tenga conto di possibili infrazioni o fattori di rischio individuati nel corso dei controlli amministrativi, le Autorità di Gestione possono selezionare nuovi beneficiari da sottoporre a controllo in loco.

Tale operazione deve essere effettuata mediante apposita comunicazione scritta all'OP AGEA da parte della Regione competente.



11.2 Aumento dei controlli

L'art. 12, par. 2 del reg. UE 65/2011, prevede: *“Qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di una particolare misura oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e aumenta la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.”*

Il documento di lavoro della Commissione europea n. DS/2009/27 fornisce i criteri e le indicazioni in merito alle modalità di applicazione.

Sulla base delle istruzioni contenute nel suindicato documento di lavoro, l'OP AGEA effettua l'analisi delle irregolarità riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, procede ad effettuare controlli in loco supplementari per l'anno in corso e ad aumentare la quota percentuale delle domande da sottoporre a controllo in loco nella campagna successiva.

12 CONTROLLI DELLE SUPERFICI E DELLA CONDIZIONALITÀ

L'art. 7 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione, dispone che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal Reg. (CE) n. 1122/2009, istitutivo del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Al pari degli aiuti diretti (I° pilastro) anche l'erogazione dei premi per le misure a superficie dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità.

Per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2000-2006, per le quali vige l'obbligo del solo rispetto della buona pratica agricola normale (BPAn), a norma del Reg. (CE) n. 1257/99 e del n. 817/04, continua ad applicarsi tale *baseline* (BPAn), salvo il disposto di cui all'articolo 11 del Reg. n. 1320/2006 in caso di trasformazione dell'impegno o di azioni specifiche per alcune Regioni/PPAA, nel qual caso si applicano le nuove regole di condizionalità vigenti dal 1° gennaio 2007.

Per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2007-2013 si applicano i criteri di condizionalità di cui agli art 5 e 6 del Reg (CE) n. 73/2009 nonché le disposizioni specifiche del Reg. (CE) n. 1122/2009 e del Reg. (UE) n. 65/2011.

Il rispetto dei suddetti criteri di condizionalità fa riferimento al Decreto Ministeriale del 22/12/2009 n. 30125 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni nazionali applicative del regime di condizionalità.

I controlli relativi alle superfici (misurazione e coltura presente) per le quali viene richiesto il pagamento dell'aiuto (vecchia e nuova programmazione), nonché quelli per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità (nuova programmazione), sono eseguiti dall'OP AGEA, tenuto conto anche delle seguenti esigenze operative:

- metodologia di esecuzione dei controlli concordata con i servizi della UE;
- necessità di eseguire, conformemente alle disposizioni del Reg. (CE) n. 796/2004, contemporaneamente i controlli in loco sul primo e sul secondo pilastro;

Gli esiti dei controlli effettuati sono resi disponibili progressivamente alle Autorità di Gestione tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento.



13 CONTROLLI ZOOTECNICI E CONTROLLO DEGLI IMPEGNI

I controlli zootecnici e la verifica degli impegni ambientali specifici previsti dai PSR 2000-2006 (BPA ed impegni essenziali ed accessori), dai PSR 2007-2013 (esclusivamente gli impegni ai sensi dell'art 18 del Reg. UE 65/2011) e nei bandi regionali, sono svolti dall' OP AGEA, salvo specifiche convenzioni di delega con le Autorità di Gestione.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la nuova programmazione 2007-2013 si applica il Decreto MIPAAF n. D.M 30125 del 22/12/2009 e successive modifiche.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento.

14 CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

L'esito aziendale è calcolato in base al periodo di programmazione, vale a dire se trattasi di impegni assunti nel corso della programmazione 2000-2006 ovvero 2007-2013, come di seguito specificato:

14.1 Programmazione 2000-2006

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (CE) n. 817/2004.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superficie e per le misure sugli animali.

Esito aziendale per superfici

ESITO	CONDIZIONI	SUPERFICIE AMMISSIBILE	EFFETTO
In concordanza (0 - 3 % max 2 ha)	Rispetto degli impegni essenziali e Rispetto degli impegni accessori e Scostamento delle quantità richieste a premio e accertate (0 - 3 % max 2 ha)	Superficie determinata	Non vengono applicate sanzioni penali
In tolleranza (tra il 3 e 20 % o più di 2 ha)	Rispetto degli impegni essenziali Scostamento delle quantità richieste a premio e accertate (tra il 3 e 20 % o più di 2 ha) e/o Mancato rispetto degli impegni accessori	Superficie determinata Meno due volte la differenza riscontrata	Vengono applicate sanzioni penali
Fuori tolleranza (oltre il 20%)	Rispetto degli impegni essenziali e/o Scostamento delle quantità richieste a premio e accertate oltre il 20% e/o Mancato rispetto degli impegni accessori	Nessuna	decadenza totale del gruppo coltura
Fuori tolleranza	Mancato rispetto degli impegni essenziali	Nessuna	decadenza totale di tutti i gruppi coltura

Esito aziendale per animali

ESITO AZIENDALE ANIMALI			ESITO PER CAPI BOVINI, OVINI E CAPRINI		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO	ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	[0% - 50%]	Verifica dell'importo da erogare in relazione all'esito per bovini all'esito per ovini e caprini.	In tolleranza	[fino a 3 animali solo per i bovini]	Importo da calcolare in base agli animali accertati (articolo 70 par. 2 reg. Ce n. 817/2004)
			In tolleranza	[> a 3 animali solo per i bovini e fino al 20%]	Importo da calcolare in base all'articolo 38 par. 2, I comma del reg. Ce n. 2419/2001 (articolo 70 par. 2 reg. Ce n. 817/2004)
			Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento in base all'articolo 38 par. 2, II comma del reg. Ce n. 2419/2001 (articolo 70 par. 2 reg. Ce n. 817/2004)
Fuori tolleranza assoluta	Oltre 50%	Articolo 70 par. 2 reg. Ce n. 817/2004: Si applicano l'art 38, par. 2 comma III e l'art. 40: se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, l'imprenditore è inoltre penalizzato nella misura di un importo equivalente a quello non concesso ai sensi del primo comma. Detto importo è detratto dai pagamenti ai quali l'imprenditore avrebbe diritto, nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di aiuti per i <u>bovini, ovini e caprini</u> , in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.			

14.2 Programmazione 2007-2013

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 16, 17 e 18 del Reg. (UE) n. 65/2011

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superficie e per le misure sugli animali.

Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) n. 65/2011 – Misure connesse alla superficie

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Ad esempio, nel caso della misura "Agroambiente", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura.

Ai sensi dell'art 16, par. 3, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti

Per le disposizioni applicative della tolleranza dei 1.000 mq. si applica la Circolare dell'OP AGEA n. 8 del 14 febbraio 2011.

Se è stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari indicato nella domanda di aiuto è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 16 par. 5 reg. UE n. 65/2011)
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%]	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 16 par. 5 reg. UE 65/2011)
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 16 par. 5, comma 2 del reg. UE n. 65/2011)
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto ancora una volta per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (articolo 16 par. 5, comma 3 del reg. UE n. 65/2011). Tale importo è detratto ai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione a cui il beneficiario ha diritto . Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato (articolo 16 par. 7 del reg. UE n. 65/2011).

Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata è imputabile ad irregolarità commesse deliberatamente e se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o ad un ettaro, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto per il corrispondente anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi. Inoltre, se la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Si applicano le disposizioni previste par. 7 dell'articolo 16 del reg. UE n. 65/2011.

Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 65/2011 – Misure connesse agli animali

Per i casi in cui è stabilito un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di pagamento è ridotto al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.

Non è concesso in nessun caso un aiuto per un numero di animali eccedente quello dichiarato nella domanda di pagamento.

Qualora il numero degli animali dichiarati in una domanda di pagamento superi il numero degli animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati.

Ai sensi del par. 3 dell'art 17 del Reg. UE n. 65/2011, un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

In caso di irregolarità riguardanti dati inesatti iscritti nel registro dei bovini o nei passaporti degli animali, i bovini in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non facenti parte degli animali accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema, si applica l'articolo 3, paragrafo 4, del summenzionato regolamento.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI (le misure di sostegno relative ai capi bovini e quelle relative agli ovini e caprini <u>sono trattate separatamente</u>)		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0%-10%] e al massimo 3 animali	Importo totale dell'aiuto ridotto in base ad una percentuale da determinare a norma del paragrafo 6 (al numero di animali per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 17 par. 4-5-e 6 reg. UE n. 65/2011)
In tolleranza	[0% - 10%] e > 3 animali oppure [>10% e fino al 20%]	Importo totale dell'aiuto ridotto di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 6, (al numero di animali per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 17 par. 4-5-e 6 reg. UE n. 65/2011)
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto in base all'articolo 17 par. 5 del reg. UE n. 65/2011)
Fuori tolleranza	Oltre 50%	il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità del paragrafo 2, terzo comma. L'importo risultante dall'esclusione è dedotto a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato

Per determinare le percentuali riportate nel precedente prospetto il numero di capi oggetto di domanda, nel corso del periodo di erogazione dell'aiuto in questione, per i quali sono state

riscontrate irregolarità, è diviso per il totale dei capi accertati per il periodo di erogazione dell'aiuto in questione.

Ai sensi del par. 7 dell'art 17 del citato regolamento, nessun aiuto è concesso per la misura in questione se la differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità con il paragrafo 2, terzo comma, è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente.

Inoltre, quando la percentuale accertata in conformità del paragrafo 6 è superiore al 20%, il beneficiario è escluso ancora una volta dal ricevere l'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità del paragrafo 2, terzo comma. L'importo risultante dall'esclusione è dedotto a norma dell'articolo 5 ter del Reg. (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato

Ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 65/2011, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate in base alle modalità previste dal Decreto MIPAAF 30125 del 22/12/2009 relativo alla *“Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale”*

Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 65/2011 – Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 65/2011, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite all'art. 16 del Decreto MIPAAF 30125 del 22/12/2009 relativo alla *“Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale”*.

15 REQUISITI PER IL PAGAMENTO

15.1 Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 154.937,07 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). L'interessato, essendosi munito del certificato camerale con la dicitura "antimafia", dovrà richiedere alla Prefettura competente per territorio, il rilascio dell'apposita certificazione antimafia.

Il beneficiario dovrà consegnare alla Regione competente la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di certificato antimafia alla Prefettura.

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato DPR " per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

Al fine di assicurare un adeguato controllo che garantisca all'Organismo Pagatore AGEA il pagamento di ciascuna domanda con idonea certificazione antimafia, la Regione acquisisce a sistema le informazioni relative alla richiesta e al certificato rilasciato dalla Prefettura.

La Regione avrà cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

15.2 Modalità di pagamento

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."

L'indicazione del codice IBAN, che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di credito, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, non comporta, di conseguenza, alcuna imputazione in capo all'O.P. AGEA, nel caso di mancato pagamento dell'aiuto precedentemente ammesso alla liquidazione.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente nell'apposita sezione della domanda il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e



numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se *“un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”*.

L'agricoltore, conseguentemente, deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario.

La Circolare n. 6 prot. AGEA.UMU.2011.184 dell'11 febbraio 2011 pubblicata sul sito www.agea.gov.it definisce le regole in caso di pagamenti di aiuti e premi comunitari non andati a buon fine per carenti indicazioni dei codici IBAN da parte dei beneficiari.

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, ai sensi del citato D.Lgs., di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per l’OP AGEA, la Regione, l’Ente delegato competente, il CAA autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell’istruttoria.

16.1 Finalità del trattamento

L’OP AGEA per lo svolgimento delle attività istituzionali di Organismo pagatore richiede diversi dati personali che vengono trattati per le seguenti finalità:

- a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alle aziende dei beneficiari, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;
- b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;
- e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.

16.2 Modalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

16.3 Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE in vigore e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.

I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del



Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.

Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.

16.4 Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.

16.5 Titolarità del trattamento

Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.

Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: <http://www.agea.gov.it>

16.6 Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A. , la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.



17 CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalle Regioni nei casi in cui le stesse abbiano assunto delega delle attività istruttorie.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 – uso della telematica - e successive modificazioni e della Legge n. 69/2009.



18 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di cui al par. 3 della presente circolare può essere devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello di cui all'allegato 3 della presente circolare, reso disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati, anche attraverso il sito www.agea.gov.it.

Il Titolare
(f.to Dott. Alberto Migliorini)

19 ALLEGATO 1 - MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE SIAN

Il Portale del SIAN è disponibile sul sito www.sian.it ed è composto da un'area pubblica ed un'area riservata alla quale è possibile accedere solo se in possesso di opportune credenziali.

A seguito della Legge n° 4 del 9 gennaio 2004 che stabilisce le disposizioni per favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici ed al processo di decentramento dei servizi agli enti locali che prevede l'attivazione degli Organismi Pagatori Regionali, il Portale del SIAN è stato adeguato per migliorare gli aspetti di usabilità e adeguarlo alle recenti normative il rispetto delle norme relative all'accessibilità.

Sono accessibili tutte le pagine di navigazione e i servizi propri del portale (aree di content, funzioni di redazione, servizi di download, ecc.) fino all'attivazione dei servizi verticali, una pagina intermedia avvisa gli utenti in caso della non conformità alle regole dell'accessibilità del servizio richiesto.

La presente nota ha l'obiettivo di illustrare le operazioni da effettuare per poter fruire dei servizi protetti del SIAN pubblicati nell'area riservata del Portale ed è articolata nelle seguenti sezioni:

- Configurazione della Postazione
- Abilitazione ai servizi protetti del SIAN
- Registrazione di postazione conforme

19.1 Configurazione Postazione di Lavoro

L'utente dovrà disporre di una postazione tipo PC e di un collegamento alla rete Internet¹.

Per fruire correttamente dei servizi verticali del SIAN, alcuni dei quali ancora richiedono particolari configurazioni SW, la postazione dovrà possedere i requisiti hardware minimi che consentano l'installazione e il funzionamento di:

- o browser Microsoft Internet Explorer 6 SP1 (o versioni successive),
- o ambiente di esecuzione Java versione 1.4.1 (o versioni successive),
- o plugin di lettore di documenti PDF Adobe Acrobat Reader 5.0 (o versioni successive).

Tutto il software citato è di utilizzo gratuito e disponibile nell'area pubblica del Portale SIAN, al link "File di Utilità" raggiungibile selezionando Utilità e poi Help.

Maggiori informazioni sono disponibili nell'area riservata del Portale, al link "Istruzioni tecniche per la fruizione dei servizi" raggiungibile selezionando Utilità e poi Help.

19.2 Abilitazione ai servizi protetti del SIAN

E' possibile accedere all'area riservata del Portale attivando il link "Accedi all'area Riservata" (in alto a destra della Home Page); viene in tal modo richiesta l'immissione delle credenziali per l'autenticazione (User Name e Password).

¹ L'utente, in funzione delle proprie esigenze e possibilità, può decidere di dotarsi di qualsiasi tipo di collegamento alla rete Internet, erogato da qualsiasi provider. Per una fruizione ottimale delle applicazioni si consiglia tuttavia di utilizzare un collegamento a banda larga (DSL, HDSL, ecc.).

Agli utenti del SIAN è assegnata una User Name, nel seguito *userid*, composta dalla prima lettera del nome seguita dal cognome dell'utente (ad esempio per Mario Rossi la *userid* è *mrossi*).
A fronte di coincidenza delle *userid* di utenti differenti, possono essere effettuate assegnazioni di *userid* diverse da quella standard ed in tal caso le eccezioni verranno comunicate puntualmente al responsabile delle utenze.

La password da utilizzare per la prima autenticazione è impostata secondo una regola comunicata al responsabile delle utenze.

I nuovi utenti devono eseguire i passi necessari per l'attivazione della loro utenza.

Alla prima autenticazione al portale del SIAN l'utente è guidato a modificare la password di accesso al portale: tale password è quella da utilizzare per le successive autenticazioni.

Alla successiva autenticazione, l'utente riceverà un messaggio personale, in alto a destra sulla Home Page, che lo guiderà a stampare il modulo di "Comunicazione Informazioni Riservate" (modulo ZGA-X-L3-001) contenente la password di ripristino, cioè la password che l'utente può chiedere di impostare per la propria *userid* se dovesse dimenticare la password in uso. Si raccomanda di stampare il modulo che non sarà più disponibile nei successivi collegamenti.

A seguire, l'utente sarà re-indirizzato alla Home Page, dove troverà disponibile un nuovo messaggio personale tramite il quale è guidato alla stampa dei seguenti moduli:

1. "Accettazione Autorizzazione Accesso" (modulo ZGA-X-L3-002)
deve essere compilato dall'utente ed inviato via fax al numero riportato nel modulo stesso (*si raccomanda di non effettuare foto-riduzioni per non compromettere la leggibilità*). Perché possa essere attivata l'utenza deve essere concessa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 e bisogna dichiarare di disporre personalmente dei moduli ZGA-X-L3-001, ZGA-X-L3-002, ZGA-X-L3-003, ZGA-X-L3-004 e delle informazioni in essi contenute (Integrità dei Plichi)
2. "Richiesta Ripristino Password" (modulo ZGA-X-L3-003)
deve essere conservato dall'utente ed utilizzato per richiedere il ripristino della password.
3. "Autorizzazione Accesso al SIAN" (modulo ZGA-X-L3-004)
deve essere conservato dall'utente e contiene la *userid* assegnata.

L'utente avrà a disposizione i servizi protetti dell'area riservata per cui è abilitato al massimo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione del modulo Accettazione Autorizzazione Accesso.

19.3 Registrazione di postazione conforme

Per la fruizione di alcuni servizi del SIAN, al fine di soddisfare requisiti di sicurezza, è obbligatoriamente richiesto di operare da postazioni di lavoro identificate univocamente tramite un opportuno software di conformità.

Per rendere la postazione conforme al Sistema di Servizi SIAN è necessario che vengano effettuate le seguenti operazioni:

4. accedere alla postazione di lavoro come utente Amministratore
5. accedere all'area riservata del portale del SIAN



6. eseguire tutte le indicazioni riportate al link [Registrazione Postazione Conforme](#), disponibile selezionando [Utilità](#) e poi [Help](#); tali indicazioni consentono di installare il software di conformità, attivarlo ed, infine, di effettuare la registrazione della postazione.



20 ALLEGATO 2 – ELENCO DEI PRODOTTI



AGEA - SETTORE SVILUPPO RURALE 2011

ELENCO PRODOTTI				MACROUSO
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	Descrizione
195	000	ABETE		Uso forestale (boschi)
973	000	ACACIA SALIGNA		Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno a breve rotazione
178	000	ACERO		Uso forestale (boschi)
831	000	ACTINIDIA (KIWI)		Altri fruttiferi
160	000	AGAPANTO		Culture pluriennali
160	004	AGAPANTO	FIORE RECISO	Culture pluriennali
901	000	AGLIO		Superfici seminabili
113	000	AGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
114	000	AGRETTO		Superfici seminabili
012	005	AGROPIRO - GRAMIGNA	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
012	006	AGROPIRO - GRAMIGNA	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
012	007	AGROPIRO - GRAMIGNA	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
012	008	AGROPIRO - GRAMIGNA	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
015	005	AGROSTIDE - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
015	006	AGROSTIDE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
015	007	AGROSTIDE - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
015	008	AGROSTIDE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
350	000	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CANINA L.)		Superfici seminabili
353	000	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CAPILLARIS L.)		Superfici seminabili
351	000	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS GIGANTEA ROTH.)		Superfici seminabili
352	000	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS STOLONIFERA L.)		Superfici seminabili
200	000	AGRUMI (SPECIE NON DEFINITA)		Agrumi
516	003	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N. 1698/05	CICLO BREVE (PIOPPETI - BIOMASSA)	Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno a breve rotazione
516	001	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N. 1698/05	BOSCHI PERMANENTI	Uso forestale (boschi)
516	002	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N. 1698/05	ARBORICOLTURA DA LEGNO	Uso forestale (boschi)
517	005	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99	CICLO BREVE (PIOPPETI - BIOMASSA) (REG. CE 1257/99)	Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno a breve rotazione
517	006	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99	CICLO BREVE (PIOPPETI - BIOMASSA) (REG. CEE 2080/92)	Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno a breve rotazione
517	009	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99	CICLO BREVE (PIOPPETI - BIOMASSA) (Reg. CEE 1609/89 e/o 1272/88)	Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno a breve rotazione
517	000	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99		Uso forestale (boschi)
517	001	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99	BOSCHI PERMANENTI (REG. CE 1257/99)	Uso forestale (boschi)
517	002	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99	BOSCHI PERMANENTI (REG. CEE 2080/92)	Uso forestale (boschi)
517	003	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99	ARBORICOLTURA DA LEGNO (REG. CE 1257/99)	Uso forestale (boschi)
517	004	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99	ARBORICOLTURA DA LEGNO (REG. CEE 2080/92)	Uso forestale (boschi)
517	007	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99	BOSCHI PERMANENTI (Reg. CEE 1609/89 e/o 1272/88)	Uso forestale (boschi)
517	008	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99	ARBORICOLTURA DA LEGNO (Reg. CEE 1609/89 e/o 1272/88)	Uso forestale (boschi)
514	002	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO BREVE (< 15 ANNI)	Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno a breve rotazione
514	003	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	CEDUI A CICLO BREVE (1-2 ANNI) E MEDIO (4-6 ANNI) CON DURATA COMUNQUE < 15 ANNI	Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno a breve rotazione
514	000	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI		Uso forestale (boschi)
514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)	Uso forestale (boschi)
518	000	ALBERI DA FRUTTA		Altri fruttiferi
671	000	ALBICOCCO		Altri fruttiferi
971	000	ALCHECHENGI		Superfici seminabili
164	000	ALSTROEMERIA		Culture pluriennali
164	004	ALSTROEMERIA	FIORE RECISO	Culture pluriennali
852	000	ALTRE COLTIVAZIONI A SEMINATIVI		Superfici seminabili
069	000	ALTRE COLTIVAZIONI ANNUALI DA FORAGGIO		Superfici seminabili
174	000	ALTRE COLTURE PERMANENTI - SPECIE NON DEFINITA		Altre colture permanenti
670	000	ALTRE DRUPACEE		Altri fruttiferi
519	000	ALTRE FORAGGERE ANNUALI		Superfici seminabili
519	001	ALTRE FORAGGERE ANNUALI	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
519	002	ALTRE FORAGGERE ANNUALI	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
519	003	ALTRE FORAGGERE ANNUALI	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
470	000	ALTRE PIANTE ARBOREE DA FRUTTO		Altri fruttiferi
730	000	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI		Superfici seminabili
660	000	ALTRE POMACEE		Altri fruttiferi
850	000	ALTRI ARBORETI DA LEGNO		Uso forestale (boschi)
522	000	ALTRI CEREALI		Superfici seminabili



AGEA - SETTORE SVILUPPO RURALE 2011

ELENCO PRODOTTI				MACROUSO
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	Descrizione
523	000	ALTRI CEREALI - DA FORAGGIO (ANCHE INSILATI)		Superfici seminabili
647	001	ALTRI FIORI A PIENO CAMPO (su terreni produttivi con o senza copertura)	ANNUALE	Superfici seminabili
647	002	ALTRI FIORI A PIENO CAMPO (su terreni produttivi con o senza copertura)	PLURIENNALE	Colture pluriennali
172	000	ALTRI FRUTTIFERI - SPECIE NON DEFINITA		Altri fruttiferi
527	000	ALTRI ORTAGGI		Superfici seminabili
528	000	ALTRI ORTAGGI PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
869	000	ALTRI SEMI E FRUTTI OLEOSI		Superfici seminabili
958	000	ANANASSI		Altri fruttiferi
050	000	ANEMONE		Superfici seminabili
050	004	ANEMONE	FIORE RECISO	Superfici seminabili
021	005	ANTILLIDE	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
021	006	ANTILLIDE	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
021	007	ANTILLIDE	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
021	008	ANTILLIDE	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
630	000	ARACHIDI		Superfici seminabili
007	000	ARALIA		Colture pluriennali
007	008	ARALIA	FOGLIE	Colture pluriennali
201	000	ARANCIO		Agrumi
530	000	ARONIA ARBUTIFOLIA, SPINO MERLO E SAMBUCO		Altre colture permanenti
653	000	ARUNDO DONAX		Altre colture permanenti
902	000	ASPARAGO		Colture pluriennali
902	001	ASPARAGO	FRONDE VERDI	Altre colture permanenti
008	000	ASPIDISTRA		Colture pluriennali
008	008	ASPIDISTRA	FOGLIE	Colture pluriennali
537	001	AVENA - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
537	003	AVENA - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
537	005	AVENA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
537	006	AVENA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
533	000	AVENA - DA GRANELLA		Superfici seminabili
405	000	AVOCADO		Altri fruttiferi
969	000	AZZERUOLO		Altri fruttiferi
404	000	BABACO		Altri fruttiferi
180	000	BAGOLARO		Uso forestale (boschi)
908	000	BARBABIETOLA - DA FORAGGIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
115	000	BARBABIETOLA DA ORTO		Superfici seminabili
907	000	BARBABIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
240	000	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO		Superfici seminabili
906	000	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
185	000	BARBATELLE DA INNESTARE		Vivaio
184	000	BARBATELLE INNESTATE		Vivaio
903	000	BASILICO		Superfici seminabili
116	000	BASILICO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
432	000	BERGAMOTTO		Agrumi
904	000	BIETOLA		Superfici seminabili
024	004	BIETOLA - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
905	000	BIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
052	000	BOCCA DI LEONE		Superfici seminabili
052	004	BOCCA DI LEONE	FIORE RECISO	Superfici seminabili
110	000	BOSCO		Uso forestale (boschi)
110	001	BOSCO	BOSCO MISTO	Uso forestale (boschi)
110	002	BOSCO	FUSTAIA DI CONIFERE	Uso forestale (boschi)
110	003	BOSCO	FUSTAIA DI LATIFOGLIE	Uso forestale (boschi)
110	004	BOSCO	FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE	Uso forestale (boschi)
110	005	BOSCO	CEDUO SEMPLICE	Uso forestale (boschi)
110	006	BOSCO	CEDUO COMPOSTO	Uso forestale (boschi)
110	007	BOSCO	ARBUSTETO	Uso forestale (boschi)
972	000	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)		Superfici seminabili
117	000	BROCCOLETTO DI RAPA		Superfici seminabili
970	000	BROCCOLO		Superfici seminabili
026	005	BROMUS	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
026	006	BROMUS	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
026	007	BROMUS	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
026	008	BROMUS	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
066	000	CALENDULA		Superfici seminabili
066	004	CALENDULA	FIORE RECISO	Superfici seminabili
013	000	CALLA		Colture pluriennali
013	004	CALLA	FIORE RECISO	Colture pluriennali
056	000	CANAPA GREGGIA O MACERATA		Superfici seminabili
846	000	CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. CANNABIS SATIVA L.)		Superfici seminabili
112	000	CANNA CINESE (Miscanthus sinensis)		Altre colture permanenti
968	000	CAPPERO		Altre colture permanenti
909	000	CARCIOFO		Colture pluriennali
910	000	CARDI		Superfici seminabili



AGEA - SETTORE SVILUPPO RURALE 2011

ELENCO PRODOTTI				MACROUSO
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	Descrizione
911	000	CAROTA		Superfici seminabili
027	004	CAROTA - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
912	000	CAROTA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
913	000	CAROTA PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
181	000	CARPINO		Uso forestale (boschi)
075	000	CARRUBE		Frutta a guscio
539	000	CARTAMO		Superfici seminabili
542	000	CASTAGNO		Frutta a guscio
505	000	CAVE DA PIETRA		Uso non agricolo - Tare ed incolti (aree occupate capezzagne, cave, terre sterili, ecc.)
118	000	CAVOLIORE		Superfici seminabili
119	000	CAVOLIORE PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
914	000	CAVOLO		Superfici seminabili
028	004	CAVOLO - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
916	000	CAVOLO IBRIDO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
915	000	CAVOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
954	000	CAVOLO RAPA		Superfici seminabili
544	000	CECI		Superfici seminabili
196	000	CEDRO		Uso forestale (boschi)
917	000	CETRIOLO		Superfici seminabili
918	000	CETRIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
545	000	CHENOPODIUM QUINOA		Superfici seminabili
433	000	CHINOTTO E CEDRO		Superfici seminabili
029	000	CICERCHIA		Agrumi
030	002	CICERCHIA - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
030	003	CICERCHIA - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
919	000	CICORIA		Superfici seminabili
548	000	CICORIA - RADICI DI CICORIA		Superfici seminabili
920	000	CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
672	000	CILIEGIO		Altri fruttiferi
182	000	CILIEGIO SELVATICO		Uso forestale (boschi)
921	000	CIPOLLA		Superfici seminabili
923	000	CIPOLLA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
922	000	CIPOLLA PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
942	000	CIPOLLINA		Superfici seminabili
199	000	CIPRESSO		Uso forestale (boschi)
199	000	CIPRESSO		Uso forestale (boschi)
203	000	CLEMENTINO		Agrumi
924	000	COCOMERO		Superfici seminabili
022	005	CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
022	006	CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
022	007	CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
022	008	CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
354	000	CODA DI VOLPE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ARRHENATHERUM ELEATIUS L.)		Superfici seminabili
770	000	COLTURE PERMANENTI SOTTO VETRO		Altre colture permanenti
140	003	COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
140	004	COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
006	000	COLZA E RAVIZZONE - SEMI		Superfici seminabili
666	000	COLZA E RAVIZZONE IBRIDI - SEMI		Superfici seminabili
171	000	CORBEZZOLO		Altri fruttiferi
661	000	COTOGNO		Altri fruttiferi
662	000	COTONE		Superfici seminabili
655	000	CRAMBE		Superfici seminabili
080	000	CRISANTEMO		Superfici seminabili
080	004	CRISANTEMO	FIORE RECISO	Superfici seminabili
559	000	CURRY		Superfici seminabili
560	000	DIGITALIS LANATA, SECALE CORNUTUM E HYPERICUM PERFORATUM		Superfici seminabili
169	000	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)		Superfici seminabili
197	000	DOUGLASIA		Uso forestale (boschi)
032	005	ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
032	006	ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
032	007	ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
032	008	ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
355	000	ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. DACTYLIS GLOMERATA L.)		Superfici seminabili
562	005	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
562	006	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
562	007	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
562	008	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
356	000	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (ECOTIPI))		Superfici seminabili



AGEA - SETTORE SVILUPPO RURALE 2011

ELENCO PRODOTTI				MACROUSO
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	Descrizione
357	000	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))		Superfici seminabili
668	000	EUCALIPTO		Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno a breve rotazione
668	001	EUCALIPTO	FRONDE VERDI	Altre colture permanenti
925	000	FAGIOLINO		Superfici seminabili
121	000	FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
122	000	FAGIOLO		Superfici seminabili
123	000	FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
124	000	FAGIUOLO FRESCO		Superfici seminabili
192	000	FARNIA		Uso forestale (boschi)
009	000	FARRO		Superfici seminabili
502	000	FASCE TAMPONE		Altre colture permanenti
502	001	FASCE TAMPONE	STRISCE ERBACEE PERIMETRALI	Altre colture permanenti
502	002	FASCE TAMPONE	STRISCE FILTRO	Altre colture permanenti
502	003	FASCE TAMPONE	SOLCHI INERBITI	Altre colture permanenti
125	000	FAVA FRESCA		Superfici seminabili
575	002	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
575	003	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
574	000	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO		Superfici seminabili
358	000	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.)		Superfici seminabili
038	005	FESTUCA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
038	006	FESTUCA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
038	007	FESTUCA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
038	008	FESTUCA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
359	000	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)		Superfici seminabili
360	000	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA OVINA L.)		Superfici seminabili
361	000	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)		Superfici seminabili
362	000	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA RUBRA L.)		Superfici seminabili
363	000	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTULOLIUM)		Superfici seminabili
010	000	FETTUCCIA D'ACQUA (Phalaris arundacea)		Altre colture permanenti
472	000	FICO		Altri fruttiferi
407	000	FICODINDIA		Altri fruttiferi
862	002	FIENO GRECO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
862	003	FIENO GRECO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
862	005	FIENO GRECO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
862	006	FIENO GRECO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
862	007	FIENO GRECO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
862	008	FIENO GRECO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
926	000	FINOCCHIO		Superfici seminabili
126	000	FINOCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
520	000	FIORI DA SERRA (su terreni improduttivi)		Uso non agricolo - Fabbricati (aree occupate da fabbricati, giardini ornamentali, cortili, strade, ecc.)
041	005	FLEO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
041	006	FLEO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
041	007	FLEO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
041	008	FLEO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
364	000	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC))		Superfici seminabili
365	000	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM PRATENSE L.)		Superfici seminabili
927	000	FRAGOLA		Superfici seminabili
967	000	FRASSINO		Uso forestale (boschi)
577	000	FRUMENTO SEGALATO		Superfici seminabili
578	001	FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
578	003	FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
170	000	FRUTTA A GUSCIO - SPECIE NON DEFINITA		Frutta a guscio
830	000	FRUTTA FRESCA DI ORIGINE SUB-TROPICALE		Altri fruttiferi
531	000	FRUTTI DELLA SPECIE ARONIA ARBUTIFOLIA, SPINO MERLO E SAMBUCO		Altre colture permanenti
780	000	FUNGHI		Altre colture permanenti
081	000	GAROFANO		Superfici seminabili
081	004	GAROFANO	FIORE RECISO	Superfici seminabili
177	000	GELSO		Culture pluriennali
017	000	GERBERA		Culture pluriennali
017	004	GERBERA	FIORE RECISO	Culture pluriennali
039	000	GINESTRA		Altre colture permanenti
039	002	GINESTRA	FRONDE FIORITE	Altre colture permanenti
581	002	GINESTRINO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili



AGEA - SETTORE SVILUPPO RURALE 2011

ELENCO PRODOTTI				MACROUSO
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	Descrizione
581	003	GINESTRINO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
581	005	GINESTRINO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
581	006	GINESTRINO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
581	007	GINESTRINO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
581	008	GINESTRINO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
082	000	GIRASOLE		Superfici seminabili
082	004	GIRASOLE	FIORE RECISO	Superfici seminabili
586	004	GIRASOLE - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
005	000	GIRASOLE - SEMI		Superfici seminabili
037	000	GLADIOLO		Colture pluriennali
037	004	GLADIOLO	FIORE RECISO	Colture pluriennali
002	000	GRANO (FRUMENTO) DURO		Superfici seminabili
594	001	GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
594	003	GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
587	000	GRANO (FRUMENTO) TENERO		Superfici seminabili
588	001	GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
588	003	GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
597	000	GRANO SARACENO		Superfici seminabili
599	001	GRANO SARACENO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
604	001	GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
604	003	GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
108	000	GRANTURCO (MAIS) - INSILATO		Superfici seminabili
001	000	GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA		Superfici seminabili
603	000	GRANTURCO (MAIS) DOLCE		Superfici seminabili
959	000	GUAIAVE, MANGO E MANGOSTANO		Altri fruttiferi
162	000	INDIVIA		Superfici seminabili
929	000	INSALATA PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
928	000	INSALATA, DIVERSA DALLA LATTUGA E DALLE CICORIE		Superfici seminabili
654	000	KENAF		Superfici seminabili
473	000	LAMPONE		Colture pluriennali
127	000	LATTUGA		Superfici seminabili
128	000	LATTUGA PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
165	000	LATTUGHINO		Superfici seminabili
607	000	LEGUMINOSE DA GRANELLA		Superfici seminabili
016	000	LENTICCHIE		Superfici seminabili
092	000	LILIUUM		Superfici seminabili
092	004	LILIUUM	FIORE RECISO	Superfici seminabili
435	000	LIMETTE		Agrumi
204	000	LIMONE		Agrumi
609	003	LINO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
609	004	LINO - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
610	000	LINO - SEMI		Superfici seminabili
055	000	LINO DA FIBRA		Superfici seminabili
367	000	LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO OLEOSO))		Superfici seminabili
366	000	LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO TESSILE))		Superfici seminabili
046	001	LOIETTO (SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
046	003	LOIETTO (SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
046	005	LOIETTO (SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
046	006	LOIETTO (SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
046	007	LOIETTO (SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
046	008	LOIETTO (SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
047	005	LOIETTO (SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
047	006	LOIETTO (SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
047	007	LOIETTO (SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
047	008	LOIETTO (SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
368	000	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.)		Superfici seminabili
370	000	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM PERENNE L.)		Superfici seminabili
369	000	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)		Superfici seminabili
471	000	LOTO (KAKI)		Altri fruttiferi
612	005	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
612	006	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili



AGEA - SETTORE SVILUPPO RURALE 2011

ELENCO PRODOTTI				MACROUSO
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	Descrizione
612	007	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
612	008	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
371	000	LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.)		Superfici seminabili
618	000	LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI		Superfici seminabili
615	002	LUPINO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
615	003	LUPINO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
051	005	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
051	006	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
051	007	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
051	008	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
372	000	LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.)		Superfici seminabili
372	000	LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.)		Superfici seminabili
076	000	LUPPOLO		Altre colture permanenti
964	000	MAGGIORANA		Superfici seminabili
202	000	MANDARINO		Agrumi
072	000	MANDORLE		Frutta a guscio
099	000	MARGHERITA		Superfici seminabili
099	004	MARGHERITA	FIORE RECISO	Superfici seminabili
096	001	MATERIE DA INTRECCIO, DA IMBOTTITURA O USATE NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE O DI SPAZZOLE	ANNUALE	Superfici seminabili
096	002	MATERIE DA INTRECCIO, DA IMBOTTITURA O USATE NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE O DI SPAZZOLE	PLURIENNALE	Altre colture permanenti
930	000	MELANZANA		Superfici seminabili
129	000	MELANZANA PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
442	000	MELE DA SIDRO		Altri fruttiferi
441	000	MELE DA TAVOLA		Altri fruttiferi
896	000	MELE DA TRASFORMAZIONE		Altri fruttiferi
622	000	MELILOTO		Superfici seminabili
622	005	MELILOTO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
622	006	MELILOTO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
622	007	MELILOTO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
622	008	MELILOTO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
961	000	MELISSA		Superfici seminabili
044	000	MELO		Altri fruttiferi
408	000	MELOGRANO		Altri fruttiferi
931	000	MELONE		Superfici seminabili
130	000	MELONE PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
962	000	MENTA		Superfici seminabili
624	000	MIGLIO		Superfici seminabili
625	001	MIGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
625	003	MIGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
040	000	MIMOSA		Altre colture permanenti
040	002	MIMOSA	FRONDE FIORITE	Altre colture permanenti
475	000	MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"		Culture pluriennali
190	000	MISCUGLI DI LEGUMI		Superfici seminabili
474	000	MORE		Culture pluriennali
955	000	NAVONI RUTABAGA		Superfici seminabili
091	004	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
476	000	NESPOLO		Altri fruttiferi
071	000	NOCCIOLE		Frutta a guscio
073	000	NOCI COMUNI		Frutta a guscio
111	000	OLIVE DA OLIO		Olivo
102	000	OLIVE DA TAVOLA		Olivo
100	000	OLIVO		Olivo
183	000	OLMO		Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno a breve rotazione
179	000	ONTANO		Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno a breve rotazione
018	000	ORCHIDEA		Culture pluriennali
018	004	ORCHIDEA	FIORE RECISO	Culture pluriennali
963	000	ORIGANO		Superfici seminabili
023	000	ORTENSIA		Culture pluriennali
023	004	ORTENSIA	FIORE RECISO	Culture pluriennali
629	000	ORTI FAMILIARI		Superfici seminabili
131	000	ORTIVE A PIENO CAMPO (su terreni produttivi con o senza copertura)		Superfici seminabili
790	000	ORTIVE ALL'APERTO IN ORTO INDUSTRIALE		Superfici seminabili
750	000	ORTIVE SOTTO VETRO (su terreni improduttivi)		Uso non agricolo - Fabbricati (aree occupate da fabbricati, giardini ornamentali, cortili, strade, ecc.)
106	000	ORTOFRUTTICOLI DI CUI AI REGG. (CE) 2200/96 E 2201/96 - ALTRI		Superfici seminabili
107	000	ORTOFRUTTICOLI PER LA PRODUZIONE DI SEME - ALTRI		Superfici seminabili
870	000	ORZO		Superfici seminabili



AGEA - SETTORE SVILUPPO RURALE 2011

ELENCO PRODOTTI				MACROUSO
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	Descrizione
871	001	ORZO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
871	003	ORZO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
109	000	PANICO		Superfici seminabili
053	001	PANICO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
101	000	PAPAVERO		Superfici seminabili
101	004	PAPAVERO	FIORE RECISO	Superfici seminabili
103	009	PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	pascolo arborato (bosco alto fusto e cespugliato) tara 20%
054	009	PASCOLO ARBORATO - TARA 50%	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	pascolo arborato (bosco ceduo) tara 50%
065	009	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	pascolo polifita (tipo alpeggi)
063	009	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 20%
064	009	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 50%
710	000	PATATA		Superfici seminabili
089	000	PATATA AMERICANA (BATATA)		Superfici seminabili
132	000	PATATA DA SEME		Superfici seminabili
070	000	PATATA, DESTINATA ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA		Superfici seminabili
188	000	PAULOWNIA TOMETOSA		Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno a breve rotazione
031	000	PEONIA		Culture pluriennali
031	004	PEONIA	FIORE RECISO	Culture pluriennali
151	000	PEPERETTA		Superfici seminabili
151	004	PEPERETTA	FIORE RECISO	Superfici seminabili
932	000	PEPERONE		Superfici seminabili
133	000	PEPERONE PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
452	000	PERE DA SIDRO		Pere
451	000	PERE DA TAVOLA		Pere
895	000	PERE DA TRASFORMAZIONE		Pere
802	000	PERO		Pere
189	000	PERO SELVATICO		Uso forestale (boschi)
801	000	PESCA DA TAVOLA		Pesche e percoche
803	000	PESCA DA TRASFORMAZIONE		Pesche e percoche
804	000	PESCA NETTARINA		Pesche e percoche
033	000	PHILODENDRO		Culture pluriennali
033	008	PHILODENDRO	FOGLIE	Culture pluriennali
084	000	PIANTAMADRE DI PORTAINNESTI		Vivaio
049	000	PIANTE ARBOREE DA LEGNO		Uso forestale (boschi)
640	000	PIANTE AROMATICHE - PIMENTI DEL GENERE CAPSICUM O DEL GENERE PIMENTA, ESSICCATI, TRITATI O POLVERIZZATI		Superfici seminabili
641	000	PIANTE AROMATICHE - SEMI DI ANICE, DI BADIANA, DI FINOCCHIO, DI CORIANDOLO, DI CUMINO O DI CARVI		Superfici seminabili
642	000	PIANTE AROMATICHE - SPEZIE ESCLUSI ZENZERO, ZAFFERANO, CURCUMA, TIMO, FOGLIE DI ALLORO, CURRY E MISCUGLI		Superfici seminabili
637	000	PIANTE AROMATICHE (LAVANDA, MENTA, ZAFFERANO, ECC.)		Superfici seminabili
637	005	PIANTE AROMATICHE (LAVANDA, MENTA, ZAFFERANO, ECC.)	COLTURA IN VASO	Altre colture permanenti
643	000	PIANTE DA PIENA ARIA		Superfici seminabili
571	000	PIANTE DA PIENA ARIA - ALTRE - EUPHORBIA LATHYRIS, SYLIBUM MARIANUM, POLYGONUM TINCTORIUM E ISATIS TINCTORIA		Superfici seminabili
644	000	PIANTE DA PIENA ARIA - ALTRE (AD ESEMPIO, KENAF HIBISCUS CANNABINUS L. E CHENOPODIUM), AD ECCEZIONE DI EUPHORBIA LATHYRIS, SYLIBUM MARIANUM, POLYGONUM TINCTORIUM E ISATIS TINTORIA		Superfici seminabili
645	000	PIANTE DA PIENA ARIA VIVACI PLURIENNALI (AD ESEMPIO, MISCANTHUS SINENSIS)		Altre colture permanenti
034	000	PIANTE GRASSE		Altre colture permanenti
085	000	PIANTE MADRI PER MARZE		Vivaio
290	000	PIANTE OLEIFERE		Superfici seminabili
646	000	PIANTE ORNAMENTALI		Altre colture permanenti
646	001	PIANTE ORNAMENTALI	FRONDE VERDI	Altre colture permanenti
646	002	PIANTE ORNAMENTALI	FRONDE FIORITE	Altre colture permanenti
646	003	PIANTE ORNAMENTALI	FRONDE DA BACCHE	Altre colture permanenti
646	004	PIANTE ORNAMENTALI	FIORE RECISO	Altre colture permanenti
646	005	PIANTE ORNAMENTALI	COLTURA IN VASO	Altre colture permanenti
646	006	PIANTE ORNAMENTALI	COLTURA IN VASO - PIANTE VERDI	Altre colture permanenti
646	007	PIANTE ORNAMENTALI	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE	Altre colture permanenti
646	008	PIANTE ORNAMENTALI	FOGLIE	Altre colture permanenti
648	000	PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO		Altre colture permanenti
638	000	PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, ECCETTO LAVANDA, LAVANDINA, SALVIA - ANNUALE		Superfici seminabili
639	000	PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, ECCETTO LAVANDA, LAVANDINA, SALVIA - PLURIENNALE		Altre colture permanenti
208	000	PINO D'ALEPPO		Uso forestale (boschi)
826	000	PINO DOMESTICO		Altri fruttiferi
198	000	PINO MARITTIMO		Uso forestale (boschi)



AGEA - SETTORE SVILUPPO RURALE 2011

ELENCO PRODOTTI				MACROUSO
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	Descrizione
173	000	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO - SPECIE NON DEFINITA		Uso forestale (boschi)
491	000	PIOPPI A ROTAZIONE RAPIDA		Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno a breve rotazione
651	002	PISELLI - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
651	003	PISELLI - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
652	000	PISELLI ALLO STATO FRESCO		Superfici seminabili
020	000	PISELLI ALLO STATO SECCO		Superfici seminabili
373	000	PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PISUM SATIVUM L.)		Superfici seminabili
074	000	PISTACCHI		Frutta a guscio
042	000	PITTOSPORO		Altre colture permanenti
042	001	PITTOSPORO	FRONDE VERDI	Altre colture permanenti
191	000	PLATANO		Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno a breve rotazione
374	000	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA NEMORALIS L.)		Superfici seminabili
376	000	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)		Superfici seminabili
375	000	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PRATENSIS L.)		Superfici seminabili
120	000	POINSETTIA (STELLA DI NATALE)		Colture pluriennali
120	004	POINSETTIA (STELLA DI NATALE)	FIORE RECISO	Colture pluriennali
657	000	POMODORINO DA MENSA		Superfici seminabili
657	000	POMODORINO DA MENSA		Superfici seminabili
656	000	POMODORINO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		Superfici seminabili
658	000	POMODORO ALLUNGATO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		Superfici seminabili
664	000	POMODORO ALLUNGATO DA MENSA		Superfici seminabili
134	000	POMODORO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
659	000	POMODORO TONDO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		Superfici seminabili
665	000	POMODORO TONDO DA MENSA		Superfici seminabili
205	000	POMPELMO		Agumi
135	000	PORRO		Superfici seminabili
136	000	PORRO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
209	000	PRATO IN ROTOLO (TAPPETO ERBOSO)		Superfici seminabili
067	006	PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
067	008	PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
068	005	PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
068	007	PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
933	000	PREZZEMOLO		Superfici seminabili
934	000	PREZZEMOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
950	000	PRUGNE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		Altri fruttiferi
220	000	QUMQUAT		Agumi
879	000	RABARBARO		Colture pluriennali
935	000	RADICCHIO		Superfici seminabili
137	000	RADICCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
153	000	RANUNCOLO		Superfici seminabili
153	004	RANUNCOLO	FIORE RECISO	Superfici seminabili
138	000	RAPA		Superfici seminabili
090	004	RAPA - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
139	000	RAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
936	000	RAVANELLO		Superfici seminabili
937	000	RAVANELLO E ALTRE CRUCIFERE PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
141	000	RAVANELLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
480	000	RIBES BIANCO		Colture pluriennali
477	000	RIBES NERO		Colture pluriennali
481	000	RIBES ROSSO		Colture pluriennali
842	000	RICINO		Superfici seminabili
019	099	RISONE		Risaia
097	000	RISONE LUNGO A		Risaia
098	000	RISONE LUNGO B		Risaia
105	000	RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)		Risaia
095	000	RISONE MEDIO		Risaia
094	000	RISONE TONDO		Risaia
104	000	RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)		Risaia
669	000	ROBINIA		Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno a breve rotazione
506	000	ROCCIA		Uso non agricolo - Tare ed incolti (aree occupate capezzagne, cave, terre sterili, ecc.)
035	000	ROSA		Colture pluriennali
035	003	ROSA	FRONDE DA BACCHE	Colture pluriennali
035	004	ROSA	FIORE RECISO	Colture pluriennali
965	000	ROSMARINO		Superfici seminabili
193	000	ROVERELLA		Uso forestale (boschi)
167	000	RUCOLA		Superfici seminabili
043	000	RUSCUS		Altre colture permanenti
043	001	RUSCUS	FRONDE VERDI	Altre colture permanenti
667	000	SALICE		Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno a breve rotazione
966	000	SALVIA		Superfici seminabili
207	001	SATSUMA		Agumi



AGEA - SETTORE SVILUPPO RURALE 2011

ELENCO PRODOTTI				MACROUSO
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	Descrizione
675	000	SCAGLIOLA		Superfici seminabili
678	001	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
678	003	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
678	005	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
678	006	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
678	007	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
678	008	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
680	000	SCALOGNI		Superfici seminabili
142	000	SCALOGNO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
143	000	SCAROLA		Superfici seminabili
144	000	SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
938	000	SEDANO		Superfici seminabili
145	000	SEDANO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
956	000	SEDANO RAPA		Superfici seminabili
681	000	SEGALA		Superfici seminabili
684	001	SEGALA - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
684	003	SEGALA - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
186	000	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A UVA DA TAVOLA		Vite da mensa
086	000	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A VINO		Vite da vino
810	000	SEMENTI E PIANTINE PER SEMINATIVI		Superfici seminabili
686	000	SENAPE		Superfici seminabili
077	004	SENAPE - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
078	002	SERRADELLA	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
687	000	SESAMO		Superfici seminabili
149	000	SESAMO DA FORAGGIO		Superfici seminabili
561	000	SIEPI E FILARI		Altre colture permanenti
561	001	SIEPI E FILARI	BARRIERE SCHERMANTI	Altre colture permanenti
561	002	SIEPI E FILARI	SIEPI FRANGIVENTO	Altre colture permanenti
561	003	SIEPI E FILARI	RECINZIONI VIVE PER NEVE	Altre colture permanenti
690	002	SOIA - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
690	003	SOIA - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
004	000	SOIA - FAVE		Superfici seminabili
176	000	SORBO		Altri fruttiferi
693	001	SORGO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
693	003	SORGO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
694	000	SORGO DA GRANELLA		Superfici seminabili
698	000	SPELTA		Superfici seminabili
045	001	SPELTA - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
045	003	SPELTA - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
377	000	SPELTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRITICUM SPELTA L.)		Superfici seminabili
168	000	SPINACINO		Superfici seminabili
939	000	SPINACIO		Superfici seminabili
146	000	SPINACIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
155	000	STATICE		Superfici seminabili
155	004	STATICE	FIORE RECISO	Superfici seminabili
036	000	STRELITZIA		Colture pluriennali
036	004	STRELITZIA	FIORE RECISO	Colture pluriennali
840	002	SULLA - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
840	003	SULLA - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
840	005	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
840	006	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
840	007	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
840	008	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)
378	000	SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.)		Superfici seminabili
014	001	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	PRATICHE AGRONOMICHE	Superfici seminabili
014	002	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	COPERTURA VEGETALE, NATURALE O SEMINATA (SFALCI)	Superfici seminabili
014	003	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDIE	Superfici seminabili
014	004	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA - MISCUGLIO DI SORGO, GIRASOLE E MAIS	Superfici seminabili
014	005	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	LAVORAZIONI MECCANICHE - INTENZIONE DI SEMINA DOPO IL 15 LUGLIO	Superfici seminabili
014	006	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	Superfici seminabili
014	008	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	LAVORAZIONI MECCANICHE - MAGGESE	Superfici seminabili



AGEA - SETTORE SVILUPPO RURALE 2011

ELENCO PRODOTTI				MACROUSO
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	Descrizione
014	009	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	Messa a riposo ai sensi del Reg. CEE 1272/88 - ad esclusione delle destinazioni non ammissibili ai titoli basati sulla superficie ai sensi del Reg. CE 73/09 Art. 34	Superfici seminabili
014	010	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	MAGGESE VESTITO	Superfici seminabili
900	000	SUPERFICI ARBORATE/CESPUGLIATE CON O SENZA TARE NON UTILIZZATE AI FINI DEL PASCOLO		Uso forestale (boschi)
211	009	SUPERFICI INERBITE SOTTOBOSCO - TARA 20%	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	Uso forestale (boschi)
212	009	SUPERFICI INERBITE SOTTOBOSCO - TARA 50%	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	Uso forestale (boschi)
210	009	SUPERFICI INERBITE SOTTOBOSCO SENZA TARE	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	Uso forestale (boschi)
003	004	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE ART. 22-24 REG. 1257/99	Superfici seminabili
003	021	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	Messa a riposo ai sensi del Reg. CEE 1272/88	Superfici seminabili
003	010	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	REG. (CEE) 2078/92 SUPERFICI ARBOREO - ARBUSTIVE	Altre colture permanenti
003	011	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	REG. (CEE) 2078/92 - MISURA F - SUPERFICI SOMMERSE	Altre colture permanenti
003	018	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	RIPRISTINO DI HABITAT E BIOTOPPI - DEROGA 2 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006) (Elementi naturali realizzati ai sensi del Reg. CE 1257/99 art. 22)	Altre colture permanenti
400	000	SUPERFICI SEMINABILI - COLTURE DA DEFINIRE		Superfici seminabili
444	000	SUPERFICI SEMINATE AMMISSIBILI (ARTT. 34 E 38 REG. CE 73/09)		Superfici seminabili
673	000	SUSINO		Altri fruttiferi
025	000	TABACCO		Superfici seminabili
059	000	TABACCO - VARIETA' DARK AIR CURED		Superfici seminabili
059	012	TABACCO - VARIETA' DARK AIR CURED		Superfici seminabili
059	040	TABACCO - VARIETA' DARK AIR CURED		Superfici seminabili
059	110	TABACCO - VARIETA' DARK AIR CURED		Superfici seminabili
059	120	TABACCO - VARIETA' DARK AIR CURED		Superfici seminabili
059	111	TABACCO - VARIETA' DARK AIR CURED		Superfici seminabili
057	000	TABACCO - VARIETA' FLUE CURED		Superfici seminabili
062	000	TABACCO - VARIETA' KATERINI		Superfici seminabili
058	000	TABACCO - VARIETA' LIGHT AIR CURED		Superfici seminabili
060	000	TABACCO - VARIETA' FIRE CURED		Superfici seminabili
060	100	TABACCO - VARIETA' FIRE CURED		Superfici seminabili
061	000	TABACCO - VARIETA' SUN CURED		Superfici seminabili
206	000	TANGELO MAPO		Agrumi
501	000	TARTUFO		Altre colture permanenti
150	000	TARTUFO DI PRATO		Superfici seminabili
194	000	TIGLIO		Uso forestale (boschi)
951	000	TIMO		Superfici seminabili
083	000	TOPINAMBUR		Superfici seminabili
504	000	TORBIERE E FASCE RIPARIE		Altre colture permanenti
504	001	TORBIERE E FASCE RIPARIE	FASCE TAMPONE RIPARIE ARBOREE E ARBUSTIVE	Altre colture permanenti
504	002	TORBIERE E FASCE RIPARIE	FASCE TAMPONE RIPARIE ERBACEE	Altre colture permanenti
152	002	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
152	003	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
152	005	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
152	006	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
152	007	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
152	008	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
379	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)		Superfici seminabili
381	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)		Superfici seminabili
383	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)		Superfici seminabili
384	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)		Superfici seminabili
385	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)		Superfici seminabili
388	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)		Superfici seminabili
154	000	TRITICALE		Superfici seminabili
093	001	TRITICALE - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
093	003	TRITICALE - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
401	000	USO AGRICOLO - DA DEFINIRE		Uso agricolo non specificato
156	000	USO NON AGRICOLO - ALTRO		Uso non agricolo - Altro (aree occupate da acque)
156	001	USO NON AGRICOLO - ALTRO	MACERI, FONTANILI E RISORGIVE	Uso non agricolo - Altro (aree occupate da acque)
157	000	USO NON AGRICOLO - FABBRICATI		Uso non agricolo - Fabbricati (aree occupate da fabbricati, giardini ornamentali, cortili, strade, ecc.)
157	001	USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	Utilizzazione a scopi non agricoli ai sensi del Reg. Cee 1272/88 (Art. 4 Par. 1.b del D.M. 35 dell'8 Febbraio 1990)	Uso non agricolo - Fabbricati (aree occupate da fabbricati, giardini ornamentali, cortili, strade, ecc.)
157	002	USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	PARCHI	Uso non agricolo - Fabbricati (aree occupate da fabbricati, giardini ornamentali, cortili, strade, ecc.)
158	000	USO NON AGRICOLO - TARE ED INCOLTI		Uso non agricolo - Tare ed incolti (aree occupate capezzagne, cave, terre sterili, ecc.)
849	000	UVA DA MENSA		Vite da mensa
166	000	UVA DA TRASFORMAZIONE		Vite da mensa
163	000	UVA DA VINO		Vite da vino
478	000	UVA SPINA		Colture pluriennali
159	000	VECCE		Superfici seminabili



AGEA - SETTORE SVILUPPO RURALE 2011

ELENCO PRODOTTI				MACROUSO
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	Descrizione
079	002	VECCE - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
079	003	VECCE - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
079	005	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
079	006	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
079	007	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
079	008	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)
389	000	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.)		Superfici seminabili
390	000	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.)		Superfici seminabili
048	000	VIBURNO		Altre colture permanenti
048	002	VIBURNO	FRONDE FIORITE	Altre colture permanenti
088	002	VIGNA CINESE	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE	Superfici seminabili
187	000	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA TAVOLA		Vite da mensa
087	000	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA VINO		Vite da vino
479	000	VISCIOLE		Altri fruttiferi
161	000	VITE		Vite
556	000	VIVAI - ALTRI		Vivaio
551	000	VIVAI FLORICOLI		Vivaio
555	000	VIVAI FORESTALI		Vivaio
552	000	VIVAI FRUTTICOLI		Vivaio
554	000	VIVAI OLIVICOLI		Vivaio
553	000	VIVAI VITICOLI		Vivaio
952	000	ZAFFERANO		Superfici seminabili
940	000	ZUCCA		Superfici seminabili
147	000	ZUCCA PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili
941	000	ZUCCHINO		Superfici seminabili
148	000	ZUCCHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME		Superfici seminabili

